

Regolamento Cimiteriale

TITOLO 1° -DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Cimitero

Il COMUNE DI PADULA, per dare degna sepoltura ai defunti è venuto alla determinazione di costruire un ampliamento del cimitero affiancandolo al cimitero già esistente.

Inoltre si è convenuto stabilire nuove norme sulla salvaguardia del "vecchio cimitero", del "nuovo cimitero" e dell' "ampliamento del cimitero" per renderli più omogenei.

Per la realizzazione del presente regolamento si è fatto espresso riferimento alle finalità previste dalle norme statuarie della istituzione e ed a quanto disposto dalle norme vigenti in materia di Polizia Mortuaria.

Art. 2 - Area e suddivisione del cimitero

Il cimitero sorge su un'area di mq 5.615 mq ed è costituito da appositi quadranti per sepolture sia comuni che private distinte in :

- a)Cappelle;
- b)Sarcofagi;
- c)Cripte;
- d)Cippo;
- e)Campo inumazione;
- f)Colombari;
- g)Lapide;
- h)Campo (lotto);
- m)Monumenti;
- l)Loculi;
- o)Ossari;

Nell'area del cimitero ampliato è prevista anche una cappella cimiteriale e l'accesso ai servizi accessori, quali: la sala autopsie, i locali del custode con annessi depositi e servizi igienici, sia per gli operatori cimiteriali che per il pubblico; così come prescritto dalla legge e dal regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 3 - Ammissione di defunti nel cimitero

Hanno diritto ad essere sepolti in questo cimitero, tutti i cittadini padulesi ed i loro congiunti e discendenti di ambo i sessi con cittadinanza italiana.

Potrà inoltre essere consentita la sepoltura di ignoti in campi di inumazione (e).

Art 4 - Disposizione della sepoltura delle salme, esumazioni estumulazioni

Non potrà eseguirsi alcun seppellimento se, oltre alle autorizzazioni prescritte dalla legge e dal regolamento di Polizia mortuaria, non sia stata rilasciata l'autorizzazione scritta firmata dai rappresentanti competenti, preposti a vigilare sul rispetto del regolamento stesso.

Tutte le sepolture delle salme, le esumazioni e le estumulazioni, sono soggette alle disposizioni del regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Padula e, per quanto dal medesimo non previsto, alle norme del regolamento di Polizia mortuaria approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; con DPR 21 ottobre 1975, n. 803; con DPR 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni; nonché dal presente regolamento.

Art. 5 - Vigilanza del cimitero

Il cimitero è soggetto alla vigilanza delle competenti autorità locali, nonché dal custode coadiuvato dal restante personale addettovi.

TITOLO 2° - CONCESSIONI CIMITERIALI PER INUMAZIONE E TUMULAZIONE

CAPO 1° - Distinzione delle sepolture

Le sepolture si dividono in comuni e private.

Art. 7 - Inumazioni in campi comuni

Le inumazioni in aree comuni avranno luogo nei rilevati o nei quadrati stabiliti.

Le aree sono concesse gratuitamente, nei limiti della disponibilità, ai cittadini di ambo i sessi che ne abbiano fatto richiesta o per i quali lo richieda il coniuge o il parente più prossimo, le cui condizioni economiche non consentono di pagare la quota della concessione di sepolture private.

I familiari dei defunti quivi sepolti, sono tenuti soltanto ad apporre, quale ricordo, una lapide o una croce, di unico modello espresso nel regolamento e qualora richiesto una lampada votiva scelta anch'essa dal regolamento.

La durata di tali inumazioni sarà quella stabilita dal regolamento di Polizia mortuaria.

Terminato il periodo di inumazione, i resti mortali per i non venga richiesta la traslazione in una sepoltura o in un ossario privato, sono esumati e trasportati in un ossario comune, secondo le disposizioni del regolamento di Polizia mortuaria.

Art. 8 - Inumazione in campi distinti

Le inumazioni in campi distinti avranno luogo sempre in tombe "a sterro", ma negli appositi rilevati o quadrati stabiliti dal regolamento, destinati alle inumazioni comuni.

La relativa concessione ha la durata di 30 anni ed è prorogabile e rinnovabile.

Art. 9 - Inumazione in tombe murate

Le inumazioni in tombe murate avranno luogo nei rilevati o quadrati appositamente stabiliti, separati da quelli destinati alle inumazioni comuni ed in aree distinte.

La concessione è di 30 anni ed è prorogabile e rinnovabile fino a 50 anni.

Art. 10 - Tumulazioni nei colombari

Alle tumulazioni nei colombari sono destinati i loculi e ossari.

La concessione avrà la durata di 99 anni ed è rinnovabile.

Art. 11 - Tumulazione nelle cripte

Ogni cripta, quale sepoltura familiare, è costituita da n° 8 o 12 sepolture, con possibilità di tumulazione di resti mortali in cellette ossarine

La concessione avrà la durata di 99 anni ed è rinnovabile.

Art. 12 - Concessione aree cimiteriali e sepolture familiari

Il comune di Padula può concedere, secondo la disponibilità, l'area cimiteriale occorrente al privato per la costruzione di cappelle, cripte, monumenti, e sarcofagi.

Le concessioni avranno la durata di 99 anni e sono rinnovabili.

Art. 13 - Concessioni ossari privati

Alla tumulazione dei resti mortali sono destinate apposite cellette ossarino.

Le concessioni avranno la durata di 99 anni e sono rinnovabili.

Il Comune si riserva di mantenere in proprio una parte degli ossari.

Art. 14 - Divieto di tumulazione

È vietato tumulare nella zona del IV riquadro del "vecchio cimitero" per permettere il recupero di detta superficie per la sistemazione in loculi, ossari e campi.

CAPO 2° - Disciplina delle concessioni per sepoltura

Art. 15 - Corrispettivo per le concessioni

Salvo che per le inumazioni in aree comuni, di cui all'Art. 7 tutte le concessioni per acquisire i lotti sono a pagamento secondo la tariffa approvata dall'amministrazione e dal regolamento.

Art. 16 - Autorizzazione

La richiesta di ogni concessione privata nel cimitero deve essere fatta al comune, il quale, per mezzo degli uffici preposti, concede l'autorizzazione alla sepoltura, mediante regolare atto stipulato a cura del comune ed a spese del concessionario.

Art. 17 - Decorrenza, validità e uso della concessione in vita

La concessione effettuata in vita decorre dalla data del relativo atto di concessione, fatta eccezione per le cripte, sarcofagi, cappelle e monumenti. e soggetta a decadenza qualora non si provveda alla tumulazione del concessionario entro un anno dalla morte del medesimo, con l'eventuale restituzione di una quota della tassa pagata, da determinare a norma dell'art. 21, in relazione al tempo trascorso dall'atto di concessione.

Dietro richiesta del concessionario e previa rinuncia di questi all'uso della concessione per la tumulazione della propria salma, dopo la morte, il sindaco può autorizzare la tumulazione di un parente o di un affine entro il 3° grado del concessionario.

Art. 18 - Pagamento delle concessioni

Il pagamento della tassa di ogni concessione deve essere effettuato, dal richiedente all'atto della relativa domanda e comunque, prima della tumulazione del concessionario o della persona cui è destinata se diversa dal concessionario.

Art. 19 - Rinuncia alle concessioni in vita

Nel caso di acquisto in vita di concessioni private, qualora colui che l'ha effettuata e pagata la tassa o i suoi eredi vi rinuncino, avranno diritto alla restituzione della tassa pagata, in ragione di anno o frazione, ed il posto rimarrà nella libera disponibilità del comune.

Art. 20 - Uso della concessione

L'uso di ogni concessione è esclusivamente limitato al cadavere della persona per la quale è stato effettuato, per cui la relativa sepoltura non può essere occupata se non dal cadavere specificato nell'atto di concessione o, per il caso previsto dal 2° comma dell'Art. 19 nella richiesta del concessionario.

In casi eccezionali, purché ammessi dal regolamento di Polizia mortuaria e, se necessario, autorizzati dalle competenti autorità locali, il sindaco potrà consentire anche la tumulazione nello stesso loculo, di stretti congiunti della persona per la quale era stata acquistata, limitatamente al coniuge ed ai parenti entro il 3° grado.

La richiesta di tumulazione dovrà essere fatta dalla persona per la quale, era stata autorizzata la concessione o dai suoi eredi.

Art. 21 - Divieti di cessione

È assolutamente vietata la cessione di sepolture fra privati.

CAPO 3° - CONCESSIONI SPECIALI

Art. 22 - Tariffa per la Concessione dei lotti

La concessione per l'acquisizione dei lotti da parte del pubblico, per la costruzione di Cappelle, Cripte, Sarcofagi, Monumenti, Colombari, loculi e ossari, deve essere richiesta al Comune e viene autorizzata per tutte le sepolture esistenti in ciascun Manufatto, con applicazione della tariffa in vigore aggiornata all'atto della domanda e con decorrenza dalla stipulazione dell'atto di concessione.

In ogni Manufatto possono essere tumulati solo i familiari del concessionario ed i parenti ed affini entro il 3° grado.

Di seguito verranno riportate le tariffe per la concessione dei lotti in ragione della tipologia.

Art. 23 - Sarcofagi, cripte, monumenti e cappelle di famiglia

Chiunque intenda costruire un sarcofago, una cripta, un monumento, o una cappella destinate a sepoltura di famiglia, deve presentare domanda al Comune diretta ad ottenere la concessione dell'area cimiteriale.

Ottenuta la concessione nei modi previsti dal presente Regolamento, l'interessato dovrà presentare il progetto dell'opera che si propone di realizzare e munirsi del parere della C.T.C. e della Commissione Artistica del Cimitero, allo scopo di assicurare l'assoluto rispetto dell'ordine architettonico del cimitero.

Il concessionario potrà eseguire per proprio conto la costruzione dell'opera e la sistemazione a verde dell'area, così come indicato nei punti successivi.

Art. 24 - Termine per l' inizio della costruzione

Ove il richiedente non presenti il progetto, e una volta approvato non esegua la costruzione prevista, deve versare una somma stabilita dall'Amministrazione per la manutenzione del lotto, fino all'esecuzione dell'opera nella sua completezza.

Art. 25 - Defunti ammessi nelle sepolture di famiglia

Nei sarcofagi, monumenti, cripte, loculi e cappelle destinate a sepolture di famiglia è consentito solo la tumulazione delle salme del coniuge o di parenti o affini fino al 3° grado, salvo deroga verso altre persone specificatamente indicate nell'atto di concessione.

Art. 26 - Obbligo della manutenzione

Il concessionario di un sarcofago, di un monumento, di una cripta o di una cappella per sepoltura di famiglia è tenuto a provvedere alla manutenzione delle tombe e alla esecuzione degli eventuali lavori richiesti dal Sindaco per conservare la statica e la tenuta delle opere, come pure per il restante ai fini del decoro.

A tale scopo il Sindaco invierà al concessionario, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la relativa richiesta di lavori, assegnando il termine di tre mesi per l'esecuzione. Trascorso detto termine dalla data della comunicazione, il Sindaco potrà iniziare la procedura prevista dall'Art 31 per far decadere la concessione, con conseguenti applicazione delle disposizioni riportate nell'Art. 28.

Art. 27 - Procedura per la decadenza

La procedura per la decadenza viene iniziata con la notifica al concessionario o suoi aventi causa di una specifica diffida dal Sindaco dalla quale, in caso di irreperibilità dei destinatari, saranno affisse due copie, la prima all'albo del Comune, l'altra all'albo del cimitero posto all'ingresso principale.

Trascorsi sei mesi dalla data della diffida e della pubblicazione, ove non ricorrano circostanze che giustificano il rinvio, il Sindaco dichiarerà la decadenza della concessione con atto di notifica, nei modi di cui sopra, al concessionario e/o suoi aventi causa.

Art. 28 - Sepolture dichiarate decadute

Le sepolture dichiarate decadute con la procedura di cui all'articolo precedente verranno liberate dai resti mortali o dalle salme, ed il sarcofago, il monumento, la cripta e la cappella per sepolture di famiglia verranno in possesso del Comune con piena disponibilità.

Qualora le salme estumulate fossero in stato di incompleta demineralizzazione, verranno inumate per cinque anni o per un maggior periodo di tempo necessario.

I resti mortali saranno tumulati in celle ossarine perpetue.

E in facoltà del Comune dopo l'estumulazione dei resti mortali, di demolire o restaurare le relative opere murarie, per la riutilizzazione della tomba, sentita la Commissione Artistica Cimiteriale.

Art. 29 - Esecuzione di lavori urgenti

Nel caso di lavori urgenti ai fini della pubblica incolumità, ai quali il concessionario non abbia ottemperato entro il termine assegnato, il Comune può procedere direttamente, addebitando la relativa spesa nelle forme di legge.

Art. 30 - Cellette ossarino

Le concessioni per la tumulazione dei resti mortali in cellette ossarino sono autorizzate, nei limiti della disponibilità, dietro richiesta dei parenti più prossimi del defunto, e con il pagamento della relativa tassa.

Inoltre in cellette ossarino perpetue verranno tumulate a spese del Comune, i resti mortali rinvenuti con le estumulazioni ed esumazioni provenienti da concessioni di almeno 50anni, non rinnovati alla scadenza.

Art. 31 - Tumulazione resti mortali di congiunti

Nelle cellette ossarino multiple possono essere tumulati insieme i resti mortali del coniuge di un defunto o di un suo parente o affine entro il 3° grado.

TITOLO 3° - PROROGA E RINNOVO CONCESSIONI, TUMULAZIONI PROVVISORIE, TRASLAZIONE SALME ED ALTRI SERVIZI CIMITERIALI.

CAPO 1° - PROROGA E RINNOVO CONCESSIONI

Art. 32 - Proroga concessioni

Le concessioni della durata di 30 anni per le inumazioni in campi distinti ed in tomba murata di cui agli Art. 8 e 9, potranno essere prorogate, prima della scadenza, fino a 50 anni.

Per tale proroga il richiedente dovrà pagare la differenza tra la tassa già pagata e quella prevista dalla tariffa in vigore all'atto della domanda per la concessione della maggiore durata.

Art. 33 - Rinnovo concessioni

Potrà essere richiesto il rinnovo della concessione privata, autorizzata e prorogata fino a 50 e fino a 99 anni, prima della loro scadenza, con la corresponsione dell'intera tassa prevista per il tipo di concessione dalla tariffa vigente al momento della richiesta.

Art. 34 - Mancata proroga o rinnovo

In mancanza della proroga o del rinnovo di cui al precedente articolo 32 e 33, alla scadenza della concessione, il posto concesso tornerà nella libera disponibilità del Comune e i resti mortali delle concessioni fino a 50 anni saranno depositati nell'ossario comune.

I resti mortali delle concessioni fino a 99 anni invece, saranno tumulati per un periodo di eguale durata nelle cellette ossarino, a norma del 2° comma dell'Art. 30.

CAPO 2° - TUMULAZIONI PROVVISORIE E TRASLAZIONE SALME

Art. 35 - Tumulazioni temporanee

Chiunque intenda tumulare temporaneamente una salma, in attesa della tumulazione definitiva, dovrà farne regolare domanda al Sindaco, indicando il motivo della richiesta e la durata approssimativa del deposito.

Il Sindaco riconosciuta l'attendibilità della domanda, potrà consentire la tumulazione temporanea per un periodo di tempo non superiore a due anni, salvo i casi di forza maggiore, ed esigere il pagamento della quota stabilita dal regolamento.

Trascorsi i due anni dalla data della tumulazione, ove non sia stato provveduto diversamente, si procederà all'inumazione secondo le prescrizioni del regolamento di Polizia mortuaria.

Art. 36 - Tumulazione provvisoria

Quando viene richiesta una tumulazione provvisoria e sempre che venga concessa, il richiedente è tenuto a rilasciare un deposito equivalente alla tassa stabilita dalla tariffa per la concessione della tomba scelta.

Al momento della scelta della tomba definitiva la famiglia sarà tenuta a pagare la differenza fra il deposito preventivamente eseguito e la tassa stabilita per quest'ultima tomba se di maggiore costo. In caso contrario verrà restituita la differenza.

Nel caso che la salma tumulata provvisoriamente non venga rimossa entro due anni, la somma versata in deposito sarà incamerata e considerata versata per la concessione della sepoltura per il periodo prescritto.

Art. 37 - Traslazione di salme

Le salme tumulate in tombe private su richiesta dei congiunti, nei casi consentiti e con le modalità stabilite dal regolamento di Polizia mortuaria, potranno essere traslate in altra tomba.

Art. 38 - Posti resisi disponibili per esumazione

Trascorso un anno dalla tumulazione il posto che venisse a rendersi libero per l'avvenuta esumazione, ritornerà, invece, nella libera disponibilità del Comune, senza diritto a compensi, rimborsi o indennità di sorta a favore del concessionario.

Art. 39 - Tassa per esumazioni e traslazioni

Nei casi di tumulazione di una salma nella sepoltura di un proprio congiunto, di tumulazione definitiva e di traslazione di altra tomba, di cui agli articoli 20 -2° comma -, 35 36 e 37, dovrà essere corrisposta dai richiedenti, la tassa prevista dalla tariffa per le esumazioni, le esumazioni e le traslazioni di salme.

TITOLO 4° - DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA E L'ORDINE INTERNO DEL CIMITERO

CAPO 1° - VIGILANZA

Art. 40 - Soprintendente al cimitero

Il Sindaco affida ad un proprio componente la soprintendenza del cimitero.

Il soprintendente avrà l'intera vigilanza del cimitero e curerà la scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento, sia per quanto riguarda l'ordine e la pulizia interna e la manutenzione, sia per la direzione del personale che vi è addetto, il quale è sotto la sua immediata dipendenza, il soprintendente vigilerà sulla tenuta e l'aggiornamento dei registri, avvalendosi della collaborazione del Capo dell'U.T.C. o di suo collaboratore.

Art. 41 - Personale

Il personale fisso assegnato al cimitero è costituito da almeno un custode, da uno o più operai specializzati.

Art. 42 - Custode

Il custode deve provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal regolamento di Polizia mortuaria, e ne ha la diretta e personale responsabilità.

Art. 43 - Operai

Gli operai sono tenuti a prestare la loro opera non soltanto per i seppellimenti ed i disseppellimenti ma per ogni lavoro attinente la manutenzione del cimitero secondo le richieste e le disposizioni del soprintendente.

CAPO 2° ORDINE INTERNO DEL CIMITERO

Art. 44 - Servizio religioso

Per l'esercizio del culto il cimitero ha una cappella, che è ufficiata da religiosi che esercitano sul territorio di Padula.

In questa cappella sono celebrate le funzioni religiose comuni e quelle che pie persone potranno farvi celebrare a proprie spese.

Quando richiesto i sacerdoti svolgeranno il servizio religioso per le sepolture, le esumazioni e per ogni altra celebrazione e cerimonia sacra.

Art. 45 - Orario del cimitero

Il cimitero è aperto al pubblico tutti i giorni, compresi i festivi, secondo l'orario stabilito dal Sindaco.

Art. 46 - Sosta dei feretri nella camera mortuaria

I feretri destinati alla tumulazione potranno essere tratti in camera mortuaria per non più di 48 ore, in attesa che la famiglia provveda ad acquistare la concessione di un loculo, Oppure chiedi la tumulazione provvisoria.

Ove ciò non si verifichi, il feretro verrà inumato in area comune, con l'osservanza delle prescrizioni del regolamento di Polizia mortuaria e sempre che il defunto ne abbia diritto ai sensi dell'art 7.

Art. 47 - Divieto apposizione epigrafe ed ornamenti

E' vietato apporre sulle tombe epigrafi, ornamenti e ricordi funebri diversi da quelli apposti o autorizzati dal Comune di Padula e dal presente regolamento.

Il personale di vigilanza provvederà alla rimozione di tali epigrafi ed ornamenti.

Art. 48 - Divieti vari

E' vietato a chiunque:

- a) Di porre sul pavimento dei viali sia principali che secondari come pure sul piano stradale, oggetti e materiali che possono costituire ostacolo o pericolo ai passanti; in particolare, cassette o vasi di fiori, candelabri, lampioni, scale, ecc. il personale di vigilanza à alla rimozione di tali oggetti. il Comune declina qualunque responsabilità per eventuali infortuni in cui incorressero i visitatori del cimitero, come pure per danni verso terzi, dei quali, pertanto, risponderanno i Contravventori al presente divieto.
- b) Vendere fiori, lumi, ceri ed ogni altro oggetto, di praticare la questua e l'elemosina entro l'ambito del cimitero.
- c) Accedere al cimitero fuori dall'orario stabilito e di restarvi dopo il segnale di chiusura.
- d) Assistere ad operazioni di esumazione, estumulazione e riduzione di salme se non congiunto del defunto.
- e) Camminare fuori dai percorsi stabiliti, asportare fiori, togliere dalle tombe qualunque oggetto ornamentale, senza la preventiva autorizzazione della direzione del cimitero.

Art. 49 - Cura e manutenzione delle tombe

Le famiglie possono provvedere direttamente alla cura ed alla manutenzione delle tombe dei propri defunti, all'accensione dei lumi, all'ornamento con fiori, alla coltivazione delle aiuole e a quant'altro è diretto ad onorare la loro memoria.

Le famiglie che non intendono o non possono provvedere direttamente alla cura e manutenzione delle tombe dei propri defunti, possono affidare l'incarico a personale autorizzato dal Comune previo pagamento di una tassa .

Art 50 - Comportamento dei visitatori

Tutte le persone che, a qualunque titolo, si trovano entro il cimitero devono tenere un contegno serio, rispettoso del luogo e delle prescrizioni, verbali e scritte impartite dal personale di vigilanza. Nel caso di infrazioni gravi sarà richiesto l'intervento dei Vigili Urbani del comune di Padula ed eventualmente delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 51 - Disposizioni generali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme del Regolamento di Polizia mortuaria del comune di Padula, nonché del regolamento di Polizia mortuaria approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; DPR 21 ottobre 1975, n. 803 ;DPR 10 settembre 1990, n. 285 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni.

Art. 52 - Assegnazione lotti

Nell'assegnazione dei lotti, chi intende avere in concessione aree idonee alla costruzione di cappelle, cripte, monumenti ecc., può presentare domanda al Sindaco, il quale provvederà all'assegnazione seguendo l'ordine cronologico delle domande, previo pagamento della somma stabilita. Prima dell'assegnazione il richiedente deve produrre un "atto sostitutivo di notorietà" ove indichi di non possedere alcun altro manufatto o lotto, liberi, nell'intero Cimitero.

Art. 53 - Priorità di assegnazione

Qualora nella domanda vi fosse richiesta per loculi e lotti, avranno precedenza di assegnazione i richiedenti a cui non è stato assegnato alcun manufatto.

Art. 54 - Cambio di assegnazione

Chi rinuncia per iscritto restituendo al Comune il manufatto avuto in concessione (loculo), conserva lo stesso numero per l'assegnazione seguendo l'ordine cronologico delle domande.

Art. 55 - Concessioni restituite al Comune

La concessione restituita resta in uso al Comune, che può assegnarla su richiesta.

Art. 55 bis - Criteri di assegnazione dei lotti per la costruzione di Cripte

Nell'assegnazione dei lotti per la costruzione delle Cripte si dovranno rispettare i seguenti criteri, relativi all'ordine cronologico per la costruzione delle stesse.

- 1)- Nel riquadro A in alto a destra, si dovrà iniziare la costruzione entro il primo anno di assegnazione del lotto. il termine per ultimare i lavori è fissato in anni due.
- 2)- Nel riquadro B in basso a destra, si dovranno assegnare i lotti appena completata la richiesta del punto 1. le costruzioni si dovranno iniziare entro due anni dall'assegnazione del lotto. il termine per ultimare i lavori è fissato in anni due.
- 3)- Nel riquadro C in alto a sinistra, si dovranno assegnare i lotti appena completate le richieste dei punti 1 e 2. le costruzioni si dovranno iniziare entro tre anni dall'assegnazione del lotto. il termine per ultimare i lavori è fissato in anni due.
- 4)- Nel riquadro D in basso a sinistra, si dovranno assegnare i lotti appena completate le richieste dei punti 1, 2, e 3. le costruzioni si dovranno iniziare entro quattro anni dall'assegnazione del lotto. il termine fissato per l'ultimazione dei lavori è fissato in anni due. Ciò per permettere all'Amministrazione di completare i vialetti adiacenti. Chi non inizia i lavori entro i termini stabiliti dovrà restituire al Comune il lotto assegnato.

Art. 56 - Componenti Commissione Artistica

La Commissione Artistica del Cimitero e' composta da numero due architetti, nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo, dal Capo dell'U.T.C., dal Sindaco e dal Soprintendente al Cimitero.

Le nomine del consiglio avranno la durata di 48 mesi e non sono rinnovabili con gli stessi professionisti.

Art. 57 - Attività Commissione Artistica

la Commissione Artistica valuterà il valore dell'opera da realizzare (cappelle, monumenti, ecc.), e la conformità al piano regolatore generale; il Sindaco rilascerà l'autorizzazione ad edificare.

TITOLO 5 - NORME E INTERVENTI

CAPO 1° - INTERVENTI PREVISTI

Art. 58 - Definizione degli interventi

Nel Cimitero è possibile realizzare i seguenti interventi :

A Manutenzione ordinaria;

B - Manutenzione Straordinaria;

C Costruzione;

D Ristrutturazione;

E Consolidamento statico ed igienico;

F Restauro Conservativo;

RS - Recupero suolo;

A1 Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria, comprende quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture dei manufatti per renderli funzionali e decorosi.

B1 Manutenzione Straordinaria

La manutenzione straordinaria, comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti, per renderli efficienti, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità e non comportino cambiamenti sostanziali rispetto al manufatto originario.

C1 Costruzione ex novo

Per nuove costruzioni si intendono quelle che verranno realizzate su nuovi lotti e che dovranno rispettare rigorosamente le norme e il contenuto del presente regolamento.

D1 Ristrutturazione

La ristrutturazione comprende gli interventi rivolti a trasformare i manufatti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un manufatto in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'opera oggetto dell'intervento e, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuove parti del manufatto.

E1 Consolidamento Statico ed igienico

Il consolidamento statico - igienico verrà adottato per i manufatti che pur non essendo in condizioni degradate non rispettano le norme igieniche e statiche dettate dal DPR 10/09/90 n. 285.

F1 Restauro Conservativo

Si intendono quegli interventi rivolti a conservare l'integrità e l'aspetto originario del manufatto senza intaccare le sue caratteristiche e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, che nel rispetto degli interventi tipologici formali e strutturali del manufatto, ne consentano destinazione d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi l'opera in oggetto, l'inserimento degli elementi accessori richiesti dalle esigenze dell'uso e, l'eliminazione degli elementi estranei al manufatto.

RS Recupero suolo

Non è possibile realizzare alcun manufatto, e altresì vietata la inumazione su detta area.

A scadenza del tempo necessario per la decomposizione delle salme non rimovibili si provvederà alla ricomposizione dei resti mortali da trasferire negli ossari privati o comunali.

Art. 59 - Costruzione Cappella Cimiteriale

È prevista la costruzione della cappella cimiteriale nella parte bassa nell'area dell'ampliamento del Cimitero nella zona indicata con S1.

Art. 60 - Recupero funzionale corpi ingresso

E' previsto il recupero funzionale dei corpi di fabbrica in prossimità dell'ingresso principale. Nel corpo di destra sono previsti i servizi per il pubblico, la sala per l'autopsia ed i servizi per il medico ed gli addetti al cimitero.

Nel corpo di sinistra sono previsti i depositi e la sala del custode per la conservazione di registri.

Art. 61 - Regolamentazione degli ingressi

Nel Cimitero vi saranno cinque ingressi, uno prospiciente il viale uno prospiciente la costruenda cappella cimiteriale, ed altri tre alla fine dei viali ed inseriti nel muro di recinzione ed ubicati alla sinistra dell'ingresso principale.

Il solo ingresso principale, prospiciente il viale, sarà aperto al pubblico durante l'orario di visita, il cancello prospiciente la cappella cimiteriale sarà aperto solo durante l'accompagnamento delle salme, i tre cancelli sulla sinistra di servizio saranno aperti su richiesta del pubblico.

Durante le Commemorazioni dei defunti del 2 Novembre, ed in particolari occasioni, saranno aperti tutti i cancelli.

CAPO 2° - TARIFFE PER LE CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI

Tutti i prezzi sono riferiti all'anno 1996 e sono soggetti ad aumento dell'indice ISTAT base annua.

Art. 62 - Comma 1 - Tariffa per l'acquisizione dei lotti per edificare distinta per tipologie come all' Art. 22 CAPO 3° Titolo 2°

Tipologia	mq	£. x mq	Totale
a1) Cappella	27,16	660.000	17.925.000
a2) Cappella	28,68	660.000	18.928.000
m1) Monumenti	15,08	300.000	4.524.000
m2) Monumenti	15,44	300.000	4.632.000
m3) Monumenti	09,62	250.000	2.405.000
m4) Monumenti	17,04	300.000	5.112.000
c1) Cripta	13,11	350.000	4.588.000
c2) Cripta	17,30	400.000	6.920.000
c3) Cripta	12,78	340.000	4.345.000
c4) Cripta	16,86	390.000	6.575.000
l) loculi			2.500.000
o) ossari			350.000

Per l'individuazione delle cripte c1,c2,c3,c4, nell'ampliamento del cimitero vedere gli allegati alla presente dei settori A,B,C,D,

Art. 62 - Comma 2

Tassa per la cura e la manutenzione dei Manufatti come all'Art. 49, CAPO 3°, Titolo 2°. la tassa sarà proporzionata in base al tipo di manufatto e sarà corrisposta entro il mese di giugno di ogni anno dal concessionario e/o i suoi eredi al Comune mediante bollettino di c/c. n. _16029845 intestato a : SERVIZIO TESORERIA COMUNE PADULA

Tipologia	Prezzo annuo	
	CIMITERO NUOVO	CIMITERO AMPLIATO CIMITERO VECCHIO
a) Cappella	35.000	35.000
b) Sarcofago	5.000	5.000
c) Cripta	20.000	15.000
d) Cippo	3.000	3.000
e) Campo inumazione	8.000	8.000
f) Colombari	5.000	5.000
g) Lapide	3.000	3.000
h) Campo (lotto) fino a mq 15	40.000	40.000
oltre mq 15	60.000	60.000
l) Loculi	2.000	2.000

Art. 62 - Comma 3

Tassa per la manutenzione e il consumo per lampada votiva. Cadauna £ 30.000

CAPO 3° - NORME PER COSTRUZIONE

Art. 63 - Uso dei materiali (lapidi)

A) lapidi all'esterno e prospicienti i viali del Cimitero

Sulle lapidi si può apporre : Nome, Cognome, data di nascita, data di morte, portaritratto, foto su ceramica in bianco e nero, portafiori e portalamпада. le scritte debbono essere incise nella pietra e dipinte con vernice nera, esse saranno in stile Romanico, con altezza di cm 3,00 per i nomi e cognomi e, di cm. 2,00 per le date di nascita e di morte. le lapidi debbono avere lo spessore di cm. 3,00. (Per ulteriori particolari vedi allegato [1](#))

A1) Nel "vecchio cimitero" è vietato l'uso di lapidi in granito, di scritte sovrapposte e di fotografie a colori. le scritte devono essere incise nella pietra ed evidenziate con apposita vernice di colore nero. e consentito l'uso di lapidi uguali o simili alle esistenti.

A2) Nel "nuovo cimitero" è vietato l'uso di lapidi in granito, di scritte sovrapposte e di fotografie a colori. lungo i due viali principali, ove sono ubicati i loculi e gli ossari le lapidi mancanti debbono essere realizzate in pietra di Padula e/o pietra di Trani. le lapidi prospicienti le rampe che conducono al vecchio cimitero debbono essere realizzate in marmo bianco di Carrara.

A3) Nell' "ampliamento del cimitero" le lapidi sono in pietra di Padula e/o pietre locali.

Art. 64 - Uso dei materiali (ossari)

B) Rivestimenti degli ossari all'esterno e prospicienti i viali del Cimitero le lastre in pietra degli ossari avranno uno spessore di cm. 3.00, con sovrapposta una lastra di ottone rimovibile, fissata alla pietra mediante borchie dello stesso metallo, sulla quale verranno incise o intagliate le scritte dipinte di colore nero, esse saranno in stile Romanico con altezza di cm. 0.80 per i nomi e cognomi e, di cm. 0.70 per l'anno di nascita e di morte. essa sarà collegata alla lastra di pietra mediante distanziatori in ottone di cm. 1. Sulla lastra di ottone si può apporre: Nome, Cognome, anno di nascita, anno di morte; sulla lastra di marmo si possono apporre: fotografia su Ceramica in bianco e nero. (Per le dimensioni delle foto ed i particolari, vedi allegati [2](#) e [3](#)) B1) Nel "vecchio cimitero" è vietato l'uso di lastre in granito. B2) Nel "nuovo cimitero" è vietato l'uso di lastre di granito. lungo i due viali principali le lastre mancanti debbono essere in pietra di Padula e/o pietra di Trani.

B3) Nell'ampliamento del cimitero" è vietato l'uso di lastre di granito, e consentito l'uso di lastre in pietra di Padula. le lastre debbono essere sovrapposte ai rivestimenti.

Art. 65 - Nuove costruzioni

C) Uso dei materiali per la realizzazione di nuovi manufatti, quali cappelle, cripte, monumenti, loculi, ossari e lapidi in Campi d'inumazione. e consentito l'uso di materiali per rivestimento chiari, con il divieto di usare all'esterno l'alluminio anodizzato, intonaci plastici, legno, canali di gronda a vista.

C1) Cappelle le cappelle saranno realizzate con materiali sobri, tali da rispettare la decorosità del luogo e il loro contesto insediativo. i materiali per rivestimenti dovranno essere preferibilmente di tonalità chiare. Per i rivestimenti esterni non potranno essere impiegati materiali inadatti alle caratteristiche del luogo, quali legno, alluminio anodizzato, intonaci plastici e loro derivati. i cancelli, le inferriate, gli infissi dei vani di porte e finestre potranno essere realizzati in ferro normale o lavorato, verniciati con pitture satinata di colore scuri. Potrà essere consentito l'ornamento con statue, urne, vetrate policrome, simboli ecc. realizzati in marmi pregiati o leghe di metalli.

C2) Cripte le cripte saranno costruite entro terra, fuori terra esse saranno fornite di un cippo in travertino, con sovrapposte lapidi in pietra di Trani fissate da borchie in ottone, per l'iscrizione dei nominativi dei defunti. il cippo sarà distanziato dalla botola da una lastra di travertino al fine di potervi porre una lampada votiva. Alla cripta si accederà attraverso una botola ricoperta da una lastra di travertino movibile, sulla quale sarà possibile incidere il nome della famiglia.

La restante superficie sarà ricoperta da terreno vegetale e piantumato a prato, dopo opportuna impermeabilizzazione. Ai lati del cippo sarà piantumata una siepe di bosso, da tagliare e tenere all'altezza di cm. 50. Per ulteriori particolari vedi allegato [4](#).)

C3) Monumenti i monumenti saranno realizzati nella parte bassa dell'ampliamento del Cimitero, si può utilizzare tutta l'area a disposizione e potranno essere realizzati sia entroterra che fuori terra. Si può erigere fuori terra un piccolo monumento architettonico o scultoreo realizzato con materiali idonei.

C4) Ossari Comunali Saranno realizzati in c.a. e rivestiti con lastre di travertino. le lastre degli ossarini saranno come indicato al capo 7, titolo 1, Art. 64.

C5) Campo di inumazione il campo di inumazione sarà fornito di un blocco di travertino, ove vengono inseriti un portafiori ed una lampada votiva. Sovrapposta al blocco una lastra di pietra di

Trani, rimovibile e fissata con borchie, ove viene inciso il nome, cognome, data di nascita e di morte, con portaritratto. il tutto sarà completato da steli di due tipi da posizionare il primo nell'ampliamento ed il secondo nel vecchio cimitero.

CAPO 4° - NORME DI ATTUAZIONE

Art. 66 - Per la costruzione di cappelle

Nella zona riservata alla costruzione delle cappelle cimiteriali u obbligatorio il rispetto dei seguenti indici:

a) superficie minima di intervento 27 mq.
b) indice di copertura 0,63 mq./mq.
c) altezza massima 3.50 m.
d) distanza dai manufatti 1.00 m.
e) distacco minimo dai confini: laterale 0.50 m. dal viale 1.20 m.
f) indice di piantumazione n. 0.3 mq.

Art. 67 - Per la costruzione di monumenti

Nella zona riservata alla costruzione dei monumenti è obbligatorio rispettare i seguenti indici:

a) superficie minima di intervento variabile
b) altezza massima fuori terra 1.50 m.
c) distanza dai manufatti 0.80 m.
d) distacco minimo dai confini : laterale 0.40 m. dal viale 0.40 m.
e) altezza massima delle opere scultoree 2.00 m.
f) altezza massima b + e = 2.80 m.

Approvato dal consiglio comunale nella seduta del 11.3.96 con atto n. 22 che è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune il giorno 20.2.96 senza opposizioni.

Favorevolmente esaminato dall'organo regionale di controllo nella seduta del 10.4.96 con decisione n. 222-verb. 28.


Pubblicato all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi dal 07.05.96 al 22.05.96 ai sensi dell'art. 47 della legge 8.6.90, n. 142.


Padula li, 5.6.96

Visto:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO

Cono CIMINO dott. Ciro Labriola





SCALA 1 : 2

OSSARIO

SEZIONE






Foto
in bianco e nero

ALLEGATO 3



SCALA 1 : 2

OSSARIO



SEZIONE

L'Amministrazione Comunale
Il Tecnico

SCALA 1:50

ALLEGATO 4

